

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, la n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 "Trascrizione e rettifica d'atti dello stato civile formati all'estero, contenenti errori od omissioni"

Dice testualmente Il Dicastero degli Affari Esteri (1) ha segnalato che alcuni ufficiali dello stato civile si rifiutano di trascrivere gli atti dello stato civile provenienti dall'estero, qualora essi contengano errori, e li restituiscono affinché si provveda alla loro rettificazione nel Paese in cui gli atti stessi sono stati formati.

Al riguardo allo stesso Ministero ha fatto presente che non è sempre possibile procedere alla rettificazione di tali atti nel paese straniero, anche perchè in taluni di loro ciò comporterebbe l'onere di spese rilevanti a carico degli interessati; onde di verifica che gli atti anzidetti, dopo la restituzione al Dicastero degli Affari Esteri da parte degli ufficiali dello stato civile, non siano più rettificati all'estero né trascritto in Italia. 12 gen (1 giorno fa) Questo Ministero, mentre rileva che la trascrizione degli atti dello stato civile provenienti dall'estero, disposta dall'art. 51 dell'ordinamento dello stato civile (2), soddisfa ad un pubblico interesse, ritiene che l'inconveniente possa essere eliminato mediante la rettificazione di tali atti in Italia dopo che siano stati effettuati le trascrizioni degli stessi nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 169 (3) del citato ordinamento.

Si pregano pertanto le SS.LL.Illme. di voler dare disposizioni agli ufficiali dello stato civile dipendenti nel senso di provvedere alla trascrizione degli atti provenienti dall'estero anche se contenenti errori od omissioni informando in tali casi il Procuratore della Repubblica, affinché possa promuoverne la rettificazione innanzi al tribunale competente, à sensi degli artt. 165 (4) e 169 (5) dell'ordinamento dello stato civile.